

*Avv. Gennaro Messuti*

*Patrocinante in Cassazione*

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - fax 025463525

e-mail: *gmessuti@inwind.it*

pec: *gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it*

Preg.mo Sig.

Dr. Roberto Carlo Rossi

Presidente Snami Lombardia

Milano, 9 ottobre 2024

**Causa c.d. corresponsione incremento quota capitaria**

Egregio Presidente,

nei giorni scorsi ho provveduto al deposito innanzi al Tribunale del Lavoro di Milano, dell' articolato ricorso avente ad oggetto la mancata corresponsione dell' incremento relativo alla quota di ponderazione di cui all' Accordo Collettivo Nazionale (art.59) del 27/5/2009 e successivi ACN.

Tra le parti ricorrenti figura, insieme ad alcuni Medici di medicina generale, anche il Sindacato SNAMI Lombardia, denunciando come la mancata corresponsione dell' incremento della quota di ponderazione ai MMG sia gravemente lesiva degli interessi e dei diritti dei medici di medicina generale e contraria al quadro normativo, in quanto li priva di una parte della retribuzione frutto della trattativa sindacale e consolidata nei vari ACN.

Ho ribadito che «la libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, comma 1, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell' autonomia negoziale», e che il reiterato protrarsi della sospensione della corresponsione di quanto contrattualmente sottoscritto e non rispettato altera la dinamica negoziale in un ambito che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale. Questo ruolo è tale perché consegue alla funzionalità della contrattazione collettiva a realizzare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti ed a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori e fattore propulsivo della produttività e del merito.

Lo SNAMI in qualità di sindacato rappresentativo dei MMG, ha pertanto portato avanti nel suddetto ricorso, in primo luogo,

*Avv. Gennaro Messuti*

*Patrocinante in Cassazione*

l'accertamento del diritto dei MMG a percepire la quota integrativa del fondo ponderazione secondo le procedure contrattuali collettive e, in secondo luogo, ha agito a sostegno delle ragioni dei propri iscritti.

Ho evidenziato poi il **diritto** dei MMG a ricevere oltre all'importo della quota fissa di ponderazione (€ 3,08 pz/anno) anche quella derivante dalla integrazione fondo ponderazione con gli assegni individuali *ad personam* riconosciuto ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato al 23 marzo 2005 e determinato al 31 dicembre 2005 secondo la tabella di cui all'articolo 59, lettera A, comma 2, dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., resisi disponibili per effetto della cessazione dal rapporto convenzionale di singoli medici, ai sensi dell'art. 59, lett. A, comma 2 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.

Poiché tale integrazione fa parte della quota capitaria, è diritto inviolabile del MMG di vedersi accreditata la sua quota ai sensi degli ACN, che sono assolutamente chiari nella loro esposizione.

Dall'altra parte, ho stigmatizzato il comportamento di Regione Lombardia con ASST e ATS che ostinatamente non vogliono riconoscere, da sempre, tale diritto dei MMG, adducendo argomentazioni che ho dimostrato essere infondate, e pertanto pretestuose.

La prima udienza di comparizione delle parti si terrà il giorno 19 novembre 2024.

Cordiali saluti

  
(Avv. Gennaro Messuti)